



COMUNE DI CREMA

AREA LAVORI PUBBLICI

P.zza Duomo, 25 26013 CREMA
Tel. 0373/894301 Fax 0373/894300
Codice Fiscale 00 111 540 191

DISPOSIZIONI E NORME DI CONDOTTA PER LE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'attuale quadro normativo.

Art. 1 Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme di diritto penale poste a regola della condotta;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 2 Principi generali

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art. 4 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
4. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ponendo la massima attenzione affinché non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani presenti all'interno dell'area stessa;
5. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
6. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
7. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
8. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento;
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 6 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento inserite in parchi la cui fruizione è regolata da orari, l'accesso all'area di sgambamento è consentita negli orari già stabiliti per i parchi stessi.

Art. 7 Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di Polizia Locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Cremona svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Per le violazioni riguardanti il vigente Regolamento di polizia Urbana (art. 109) si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 8 Agosto 2000, n°267.

E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art.6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013: Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Art. 8 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni e norme comportamentali entrano in vigore il giorno dopo la loro approvazione da parte della Giunta Comunale.

www.AlboPretorionline.it 11/02/14

www.AlboPretorionline.it 110214